

Anzianità massima contributiva e pensionamento a 70 anni

# Pensionamento... e cattiva informazione

di **Carmine Gigli**  
Presidente Fesmed

**N**ei giorni scorsi diversi colleghi hanno maturato la convinzione, infondata, che i direttori di struttura complessa non potessero essere mandati in pensione quando raggiungono i 40 anni di contributi pensionistici, non solo, ma che potessero restare in servizio sino all'età di 70 anni, a loro richiesta.

In realtà le cose non stanno così. È sempre vigente, per tutti i medici dirigenti, la legge 133/2008 (art. 72, c. 11), che stabilisce: "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con

**■ Resta senza una spiegazione apparente il fatto che un certo numero di colleghi abbiano maturato la convinzione che delle proposte di legge favorevoli ai direttori di struttura complessa fossero diventate una vera legge dello Stato. Solo cattiva informazione?**

un preavviso di sei mesi (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari". Lo stesso dicasi per l'età pensionabile. Lo scorso anno, la stessa legge 133/2008 (art. 72, c. 7) è intervenuta sulla possibilità di essere trattenuti in servizio per due anni, dopo il compimento del 65° anno di età, attribuendo alle aziende la facoltà di accogliere la domanda, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali: "All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzio-

nali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. (...)». Probabilmente l'equivoco è stato generato

**La Fesmed chiede che la Camera dei Deputati s'impegni a modificare l'emendamento, estendendo la norma a tutta la dirigenza medica del Ssn**

da una cattiva informazione, che ha fatto apparire come una norma vigente e applicabile,

quelle che in realtà sono due distinte proposte di legge, per giunta a diversi livelli dell'iter legislativo.

I fatti sono questi. È stato approvato al Senato, nella sera del 18 dicembre, durante l'esame finale del Ddl delega sul pubblico impiego, un emendamento della maggioranza (primi firmatari Fleres, Cursi e Galioto) che esenta anche i primari ospedalieri, come già previsto per gli universitari, dalle norme della legge 6 agosto 2008, n. 133, che autorizza le amministrazioni pubbliche a risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Questo il testo approvato: «2-bis) Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e ai primari ospedalieri"».

Un'opportunità che riguarda però soli i primari. Infatti, per tutti gli altri medici continuerebbero a valere la normativa prevista attualmente dalla legge. Una disparità rilevata dalla stessa Maggioranza, la quale ha approvato un ordine del giorno, accolto dallo stesso ministro Brunetta, con il quale, proprio alla luce dell'emendamento approvato, si impegna il Governo "a rivedere l'età pensionabile delle categorie di cui al comma 11 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133, uniformandone l'età pensionabile alle altre categorie del pubblico impiego". Per quanto riguarda il pen-

sionamento a 70 anni, è stata presentata dai deputati Di Virgilio e Palumbo una proposta di legge (n. 1552) che garantisce al dirigente medico la facoltà di permanere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantesimo anno di età. Quindi, si tratta di una proposta di legge il cui iter legislativo è appena agli inizi.

Secondo la Fesmed, l'emendamento che impedisce il pensionamento forzato dei "primari", dopo 40 anni di contributi, oltre ad essere immotivatamente discriminante nei confronti dei dirigenti medici che ricoprono altri incarichi, è anche di difficile applicazione.

Il concorso a "primario ospedaliero" è stato abolito da molto tempo e la dirigenza sanitaria è stata collocata in un unico ruolo e in un unico livello dal d.leg. 502/1992 e successive modificazioni, il quale ha dettato anche le modalità per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura complessa, la sua durata e l'obbligo di verifica al termine dell'incarico, facendone un incarico a tempo determinato.

Inoltre, il d.leg. 254/2000 ha stabilito che il responsabile di struttura complessa assuma la denominazione di "direttore", eliminando ogni riferimento alla definizione di "primario". All'interno di questo quadro normativo è difficile individuare chi possa essere il beneficiario dell'emendamento approvato dal Senato.

La Fesmed ritiene ingiustificata una discriminazione all'interno dello stesso ruolo e chiede che la Camera dei Deputati s'impegni a modificare l'emendamento estendendo la norma a tutta la dirigenza medica del Ssn.

## SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

# AVVISO IMPORTANTE

**Ricordiamo che chi non è in regola con le quote associative, sia per morosità sia, se dipendente del Ssn, per il mancato adeguamento della quota trattenuta sulla busta paga, fissata in 30 euro mensili, non potrà usufruire delle importanti tutele previste dallo SCUDO AOGOI**

Il pacchetto dei servizi previsti dallo SCUDO GIUDIZIARIO AOGOI (Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi, Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi, servizio di assistenza M.A.M.M.A. AOGOI, accesso al sito [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e partecipazione ai Corsi di Risk management), a causa dei costi elevati che comporta, verrà fornito integralmente soltanto ai soci la cui trattenuta sulla busta paga è stata adeguata a € 30 mensili, dopo l'aumento del dicembre 2007.

I soci ai quali l'Azienda non ha applicato l'aumento della quota associativa a € 30 mensili e continua a trattenere degli importi inferiori (es. € 10; 12; 15; 20), **NON POSSONO USUFRUIRE** dell'intero pacchetto e, in particolare, non saranno coperti dalla Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi e dall'Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati A.O.G.O.I di 2° rischio.

**Per non perdere queste importanti tutele professionali, invitiamo i colleghi a verificare sulla busta paga l'esatto importo della trattenuta sindacale (Fesmed/Aogoi) e, nel caso risultasse inferiore a 30 euro mensili, a sollecitare l'Ufficio personale della propria Azienda affinché provveda tempestivamente al suo adeguamento.**